

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

I tempi delle verifiche

Nel caso in cui Svizzera e Italia firmino l'accordo entro 60 giorni la riduzione termini accertamento vale sia per monitoraggio che per la tassazione dei relativi redditi o vi sarebbero delle distinzioni? Inoltre, la voluntary deve riguardare anche i casi di tassazione plus minus derivanti dalla detenzione di valuta per valori superiori a 51.645,69 euro, detenuti per più di 7 giorni lavorativi? Come noto a questo conteggio non provvedono neanche le banche nazionali per cc nazionali (no sostituiti imposta) è speranza che nella circolare venga spiegato come fare il conteggio? In mancanza non si rischierebbe Voluntary incompleta con le conseguenze del caso?

M.B.

Risponde Stefano Loconte

L'accordo sullo scambio di informazioni in materia finanziaria tra Italia e Svizzera è già stato raggiunto da qualche giorno e la firma ufficiale è attesa per febbraio, dunque entro il termine fissato dalla legge 186/2014. In particolare, nella prima fase lo scambio di dati finanziari tra le due autorità fiscali (a quanto pare, non avente efficacia retroattiva) avverrà solo su richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria, mentre per l'«automatizzazione» bisognerà aspettare l'anno 2017. Ai fini della voluntary disclosure, l'accordo avrà una grandissima importanza per i contribuenti italiani che intendono regolarizzare i loro patrimoni detenuti in Svizzera in violazione delle norme fiscali nazionali. L'imminente esclusione dello stato elvetico dalla lista dei paesi black list, determinerà, infatti, in capo ai soggetti interessati all'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, un abbassamento delle sanzioni e, soprattutto, la non operatività del temuto raddoppio del termine ordinario per l'accertamento delle imposte, con ovvie conseguenze in relazione ai costi della procedura di emersione. Tuttavia, con riferimento alle ipotesi di mancata compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, si segnala che, ad oggi, nonostante la firma dell'accordo tra i due paesi, il testo della legge n. 186/2014, pur prevedendo l'applicazione

della sanzione minima al 3% (invece del 6%) per tutti gli anni accertabili, non determina il dimezzamento delle annualità per cui è possibile irrogare la relativa sanzione, che pertanto restano 10.

Sul punto, è stato presentato un emendamento al c.d. «decreto milleproroghe» che consente l'applicazione dei termini ordinari anche per la mancata compilazione del quadro RW, in relazione ad attività detenute in paesi black list che abbiano firmato con l'Italia, entro il termine fissato dalla Legge, un accordo sullo scambio di informazioni. Per ciò che concerne, in particolare, la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valuta estera, si ricorda che, ai sensi dell'art. 67 dpr 917/73, essa scatta per importi di valuta superiore a 51.645,69 euro, detenuti per più di 7 giorni lavorativi: se ricorrono i presupposti della norma, il contribuente dovrà indicare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e le minusvalenze realizzate e la base imponibile per il calcolo delle imposte da versare, sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo della cessione delle valute e il costo, documentato, delle stesse.

Il prelievo sul c/c estero

Il caso di prelievo sul conto corrente estero ereditato dal padre (risalente nel tempo) da parte di un socio e legale rappresentante di una srl italiana, può comportare delle conseguenze? Si consideri che: il prelievo è avvenuto nel 2010, il conto corrente si trova in Svizzera, il soggetto non ha partita Iva individuale, il prelievo è piuttosto consistente, 50 mila euro, e tali soldi sono stati utilizzati per finalità personali nel tempo ma ciò non è provabile documentalmente.

V.V.

Risponde Stefano Loconte

Ad oggi, la normativa tributaria prevede che nel caso in cui il contribuente non sia in grado di giustificare i prelievi effettuati, questi vengano imputati a reddito. Nel caso di specie dunque, mancando la prova documentale dell'impiego dei 50 mila euro, al fine di regolarizzare tale somma, il contribuente dovrebbe versare le maggiori imposte e le relative sanzioni (ovviamente nella misura ridotta prevista per chi aderisce alla procedura di voluntary disclosure).

Tuttavia, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illogica la norma con riferimento ai prelievi non giustificati eseguiti dai professionisti, si attendono sul punto maggiori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il costo totale della procedura

È possibile fare alcuni esempi sul costo totale di imposte e sanzioni per alcuni casi tipo? Ad esempio, capitali e immobili ereditati oltre dieci anni fa con o senza produzione di reddito o capitali e redditi creati e movimentati negli ultimi cinque anni?

Il costo dell'intera procedura di adesione alla collaborazione volontaria è sottoposto a diverse variabili che possono determinarne l'entità caso per caso. Motivo per il quale, essendo impossibile in tale sede raffigurare le innumerevoli ipotesi, ci si limiterà a individuare quelli che sono i principali elementi capaci di «spostare» più in alto o in basso il peso economico della procedura.

O.P.

Risponde Stefano Loconte

Occorrerà ad esempio verificare (i) se si tratta di asset situati in un paese black list o white list, (ii) se il patrimonio si è formato in periodi di imposta ancora accertabili o meno, (iii) se sono state commesse violazioni di natura penale per le quali sussiste l'obbligo di denuncia ex art. 331 cpp che comportano il raddoppio dei termini di accertamento (iv) la redditività degli investimenti (v) il numero di eventuali prelievi/versamenti non giustificati (vi) la presenza di eventuali immobili messi a reddito. Solo una volta valutati tutti gli elementi del caso sarà possibile ottenere una quantificazione del costo della procedura di regolarizzazione.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOCC.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary